

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1450

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONANSEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1995

—————

Classificazione dei comuni montani per la concessione
di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, consente ai comuni montani del centro nord di contrarre mutui a carico della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di reti di metanizzazione.

Nella corrente accezione e nella terminologia finora utilizzata dal legislatore, sono comuni montani sia quelli interamente montani, sia quelli solo parzialmente montani: ne deriverebbe la possibilità, per entrambe le tipologie di comuni, di accedere ai mutui di cui sopra. La

Cassa depositi e prestiti, invece, ha finora interpretato restrittivamente il termine «comuni montani», escludendo quelli caratterizzati da territorio solo parzialmente montano.

Tale interpretazione, oltre a risultare illogica e giuridicamente opinabile, risulta penalizzante per quei comuni che, per la metanizzazione delle loro parti montane, potrebbero accedere ai mutui di cui del predetto decreto-legge.

Il presente disegno di legge tende pertanto a rimediare a questa inutile, ingiustificata e dannosa esclusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto il seguente:

«4. Per comuni montani si intendono sia quelli classificati interamente montani che quelli classificati solo parzialmente montani esclusivamente per la sola parte montana del loro territorio».

